

N 43788-1 /24R.G.



## TRIBUNALE DI MILANO

### Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea

Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in  
persona dei magistrati

dott. Guido Vannicelli	presidente
dott. Simone Luerti	giudice
dr.ssa Emanuela Rossi	giudice rel.

nel procedimento camerale *ex artt. 35-bis* d.lgs. n. 25/2008 e 737 e ss. c.p.c.  
iscritto al N 43788-1 /24 R.G.

promosso da

**XXX**

difeso dall'avvocato Giulia Rescia

*ricorrente*

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - Commissione territoriale per il riconoscimento  
della protezione internazionale di Milano**

*convenuti*

ha emesso il seguente

### DECRETO

Il Collegio,  
sentito il relatore,

### PREMESSO CHE

- il ricorrente ha formalizzato domanda di protezione internazionale in data 06.11.2024 presso la Questura di Milano;
- con provvedimento in data 14.11.2024, notificato il 25.11.2024, la Commissione territoriale di Milano, adottata nei confronti del ricorrente la procedura accelerata di



cui all'art. 28-*bis* co. 2 lett. c) d.lgs. n. 25/2008 sul presupposto della sua provenienza da un Paese designato di origine sicura ai sensi dell'art. 2-*bis* (nella specie, Perù), ha dichiarato manifestamente infondata la sua domanda ai sensi dell'art. 28-*ter* co. 1 lett. b);

- il ricorrente ha tempestivamente proposto ricorso in data 05.12.2024 contestando la decisione dell'autorità amministrativa e chiedendo con atto separato depositato il 5.12.2024 sospendersi gli effetti esecutivi del diniego ai sensi dell'art. 35-*bis*, co. 4, d.lgs. n. 25/2008, giusta il quale tale efficacia può essere sospesa “*quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni*”;

#### **RILEVATO CHE**

- la disciplina sopra indicata, e con essa la non automaticità dell'effetto sospensivo della proposizione del ricorso (che costituisce invece, ai sensi dell'art. 35-*bis* co. 3 d.lgs. n. 25/2008, la regola generale), trova applicazione solo se è stata adottata correttamente già in fase amministrativa la procedura accelerata<sup>1</sup>;

- che la Corte di giustizia dell'Unione europea, chiamata a pronunciarsi sulla compatibilità con gli articoli 36, 37 e 46 della direttiva 2013/32/UE (nonché con l'Allegato I alla medesima) della designazione di un Paese come di origine sicura con espressa eccezione di una porzione del suo territorio, si è pronunciata con sentenza del 4 ottobre 2024<sup>2</sup> stabilendo che “*l'articolo 37 della direttiva 2013/32 dev'essere interpretato nel senso che: esso osta a che un paese terzo possa essere designato come paese di origine sicuro allorché talune parti del suo territorio non soddisfano le condizioni sostanziali di siffatta designazione, enunciate all'allegato I di detta direttiva*”;

#### **RILEVATO ALTRESI' CHE**

- la Corte di giustizia dell'Unione europea è stata nel frattempo investita dal Tribunale di Firenze<sup>3</sup> di domanda di decisione pregiudiziale relativa alla conformità alle stesse norme della direttiva sopra citata, della designazione da parte della Repubblica Italiana di alcuni Paesi come di origine sicura pur in presenza di eccezioni a tale presunzione di sicurezza per determinate categorie soggettive dei suoi abitanti, quali si rinvennero non nel testo della norma (allora, il d.m. 7 maggio 2024 e oggi, l'art. 2-*bis* co. 1° d.lgs. n. 25/2008 come modificato dall'art. 1 co. 1 lett. a) del D.L. n. 158 del 23 ottobre 2024) bensì nelle “schede Paese” elaborate dalle competenti Direzioni generali del MAECI (comprehensive delle osservazioni della Commissione Nazionale per l'Asilo) rimesse al Ministro con l' “*Appunto*” n. 1311 6/05/2024 0056895-I menzionato nelle premesse del citato decreto interministeriale, e utilizzate per le conseguenti 22 (oggi, 19) designazioni;

#### **RITENUTO CHE**

- i medesimi argomenti che hanno fondato la menzionata decisione della C.G.U.E. del 4/10/2024<sup>4</sup> appaiono spendibili anche in tale diversa ipotesi, soprattutto ove si ritenga

<sup>1</sup> Così, da ultimo, Cass. S.U. sentenza n. 11399 del 29/04/2024 (Rv. 670895-02).

<sup>2</sup> [GC], C-406/22.

<sup>3</sup> Con ordinanza del 15 maggio 2024; cui sono seguiti analoghi rinvii pregiudiziali da parte, fra gli altri, dal Tribunale di Bologna (ord. 25 ottobre 2024) e da quello di Roma (ord. 11 novembre 2024).

<sup>4</sup> E segnatamente: *i*) sul piano testuale, l'allegato I alla direttiva 2013/32/UE non prevede una tale possibilità; *ii*) sul piano teleologico, il riconoscimento dell'esenzione soggettiva contrasta con il criterio di designazione correlato all'assenza di



l'equipollenza alle eccezioni di categorie di soggetti portate dal testo della norma (primaria o regolamentare), di quelle contenute nelle informazioni sui Paesi di origine (COI) ufficiali utilizzate per tale designazione, e che le condizioni sostanziali di cui all'Allegato I della direttiva 2013/32/UE vadano soddisfatte a prescindere dalla tecnica normativa utilizzata;

- che sussistono altresì ragioni di economia processuale che verrebbero significativamente frustrate laddove si ignorasse la possibile applicabilità dei medesimi principi anche al caso di specie, atteso che, qualora venisse adottata una decisione (sebbene relativa alla sola fase cautelare e non anche al merito) che risultasse in contrasto con il diritto eurounitario applicabile a seguito di pronuncia della Corte di Giustizia, sorgerebbe da un lato l'obbligo di rimuovere il provvedimento illegittimo emesso, e dall'altro il ricorrente rischierebbe di veder irrimediabilmente compromesso il proprio diritto a rimanere sul territorio fino alla pronuncia definitiva;

### **RITENUTO PERTANTO CHE**

- per le ragioni che precedono, e  
- poiché l'odierno ricorrente proviene dal Perù, Paese designato di origine sicura sulla base di una scheda Paese che suggeriva di eccettuare le persone di orientamento non eterosessuale, le persone affette da HIV/AIDS, le persone perseguitate per opinioni politiche, e in generale le donne e i richiedenti provenienti dalla zona del V.R.A.E.M. (*Valle de los rios Apurimac, Ene y Mantaro*),

sussistono gravi e circostanziate ragioni - impregiudicata ogni valutazione sulla tempestività e nel merito della domanda del ricorrente - per sospendere cautelativamente il provvedimento impugnato in pendenza del procedimento instaurato avanti alla C.G.U.E. a seguito delle domande di rinvio pregiudiziale di cui s'è detto

### **P. Q. M.**

sospende il provvedimento emesso in data 14.11.2024 con il quale la Commissione territoriale di Milano ha dichiarato manifestamente infondata la domanda di protezione internazionale presentata da **XXX**.

Milano, 08.01.2025

Il Presidente  
Dott. Guido Vannicelli

---

persecuzioni in via generalizzata e costante di cui all'allegato I; *iii*) sul piano sistematico, l'esenzione soggettiva, consentendo l'ampliamento del novero dei paesi sicuri, comporterebbe l'estensione della portata applicativa della procedura accelerata di cui all'art. 28-*bis*, comma 2, d.lgs. n. 25/2008 che, essendo norma eccezionale, deve essere interpretata e applicata restrittivamente

